



## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1

1. L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati per lo svolgimento del Tirocinio Pratico-Valutativo.
2. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto d'impiego.

### Art.2

1. I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall'Azienda/Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva;
2. Per ogni tirocinante verrà individuato un supervisore del tirocinio nell'ambito del personale con rapporto di lavoro con l'Azienda/Ente, che sia iscritto all' Albo Professionale degli Psicologi da almeno 5 anni;
3. Ogni tirocinante, prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare un progetto formativo per il tirocinio pratico valutativo concordato con il supervisore dell'Azienda/Ente, al termine consegnerà la dichiarazione di avvenuto tirocinio pratico valutativo e libretto di tirocinio pratico valutativo (ai sensi della Legge n. 163/2021 e del Decreto Interministeriale n. 567/22), alla Segreteria Studenti Area didattica Studi Umanistici.
4. La modulistica è consultabile sul sito internet istituzionale alla pagina: <http://www.unina.it/didattica/offerta-didattica-tirocini-psicologi>

### Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo il tirocinante è tenuto a:
  - attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente;
  - svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.
2. L'Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a:
  - rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
  - dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente ospitante;
  - garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

#### **Art.4**

Il tirocinante dovrà attivare una copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni a proprie spese per poter svolgere le attività di tirocinio in base alle indicazioni della Struttura o Ente ospitante, copia della polizza assicurativa deve essere consegnata unitamente al progetto formativo.

#### **Art. 5**

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno tre mesi.

#### **Art. 6**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Le Parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art.26 del GDPR in relazione ai trattamenti specificati nell'addendum "Accordo di Contitolarità" (ALL. I) che sottoscritto dalle parti forma parte integrante della presente convenzione.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti assumono la qualità di titolari autonomi del trattamento e assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

#### **Art. 7**

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.
2. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate.
3. La convenzione è soggetta ad imposta di bollo di euro 32,00 ai sensi dell'art.2 c.1 del D.P.R. n.642/1972, con onere a carico del oggetto ospitante, salvo i seguenti casi, in cui:
  - il soggetto ospitante sia un Ente al quale si applica quanto disposto all'art.82, comma 5, del D.Lgs. n.117/2017;
  - il soggetto ospitante sia un Ente dell'Amministrazione dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, così come disposto all'art.16 della tabella, allegato B al D.P.R. n.642/1972;e pertanto l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, dal soggetto promotore, ai sensi dell' art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 de 20/03/1989.

In tutti gli altri casi, il pagamento potrà essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:

- Virtualmente, ex art.15 del DPR 642/1972 – giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate uff. Territoriale di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Apponendo il contrassegno telematico (marca da Bollo) per un importo di euro 48,00 rilasciato in data \_\_\_\_\_ codice univoco identificativo \_\_\_\_\_

La presente convenzione, verrà registrata in caso d’uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Napoli,

**Firma e Timbro Soggetto Promotore**  
**IL RETTORE**  
**Matteo Lorito**

**Firma e Timbro Soggetto Ospitante**  
**Il Rappresentante Legale**

## ALL. I

### ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

Il presente Addendum integra la parte relativa al trattamento dei dati disciplinata dall'art. 9 della Convenzione.

In ottemperanza di quanto previsto all'art. 26 del GDPR le Parti stipulano il seguente accordo di contitolarità per definire il trattamento di quei dati personali degli specializzandi/tirocinanti e dei professori/tutor che saranno trattati congiuntamente nell'esecuzione della presente convenzione.

Sono oggetto del presente accordo di contitolarità i dati personali degli studenti iscritti, dei professori, dei ricercatori e tutor coinvolti nelle attività formative, ivi compresi dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Sono altresì oggetto di contitolarità i dati assicurativi e i dati contenuti negli eventuali certificati di idoneità alla salute, rilasciati dal medico competente dell'Università e trasmessi al soggetto proponente per gli adempimenti di competenza.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore** e \_\_\_\_\_\* , d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante**, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e dal Regolamento ( UE) 2016/679.

Per tutti quanti gli altri trattamenti non specificamente sopra indicati, le Parti rimangono autonomi titolari ed entrambe assolveranno in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, il Soggetto Ospitante è Titolare del trattamento dei dati degli specializzandi/tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della eventuale cartella sanitaria).

Il Soggetto Ospitante nomina gli specializzandi/tirocinanti che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli specializzandi/tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente/Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I Titolari tratteranno i dati di ciascuna competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli

\*: denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente

interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, agli interessati tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Per le suddette informazioni le Parti si impegnano a comunicare ai tirocinanti che le informazioni complete sulle modalità di trattamento dei dati sono consultabili per:

- l'Università sul sito internet istituzionale alla pagina web:

<http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>

- l'Ente convenzionato/Azienda convenzionata sul sito internet istituzionale alla pagina web\*: \_\_\_\_\_

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun Titolare, ma l'eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi già ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach") inerente la Convenzione di tirocinio tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, ed a prestare ogni necessaria collaborazione in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 2016/679. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità di Vigilanza.

Per Data Breach si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Le comunicazioni previste dal presente accordo di contitolarità dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

\*specificare se non in possesso

- per l'Università degli Studi di Napoli Federico II:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Ateneo:

Email: [rpd@unina.it](mailto:rpd@unina.it)

PEC: [rpd@pec.unina.it](mailto:rpd@pec.unina.it)

- per l'Ente convenzionato/Azienda convenzionata:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituto:

Email: \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Li

**Firma e Timbro Soggetto Promotore**  
**IL RETTORE**  
**Matteo Lorito**

**Firma e Timbro Soggetto Ospitante**  
**Il Rappresentante Legale**